

Il matrimonio nelle decretali di Alessandro III

Tindaro Santospirito (Università di Messina)

Pope Alexander III committed himself, in an almost frenetic manner, to the reorganization of the matrimonial institute. Starting from the tradition of the Fathers, of the different laws and of canonists, he used the new instrument of canon law to give strength to his dispositions. If until that moment there wasn't clarity about some characteristics of marriage, and if ecclesiastical or lay courts had jurisdiction over it, Alexander, strong in his canonical competence, made it an exclusively ecclesiastical matter and that every aspect of marriage, from engagement to minimum age, from divorce to consent, from abortion to the rat, was "positivized", making it law. Starting from the analysis of the primary sources and the historiographic debate it can be understood how Alexander certainly encountered some difficulties in establishing a single judgment; in fact, the social context influenced the decisions, so much so that at times he was accommodating at other times, instead, he imposed his decision. He was one of the most productive popes in terms of the number of decrees that have reached us through the various collections of the following centuries. The legislative contribution of Alexander in matrimonial matters was of fundamental importance, to the point that until the Council of Trent his norms remained in force without modification, and afterwards they inspired the many canonists who followed one another over time, up to the Code of Canon Law of 1929.

Keywords: Papacy; Medieval Marriage; Law; Canon Law; Decrees.

«Le mariage se situe par conséquent au carrefour de deux ordres, naturel et surnaturel!», scriveva Georges Duby: «unendo due individui discendenti da due diverse case per fondare una nuova casa analoga alle precedenti – o, piuttosto, per assicurare la sopravvivenza di una di queste case – il matrimonio dava un riconoscimento ufficiale e, fra tutte le possibili unioni, sceglieva quelle che la società legittimava come mezzi per perpetuare se stessa senza mettere in pericolo la propria stabilità strutturale². Esso è dunque una delle vie attraverso le quali una società, specialmente una comunità religiosa, tenta di definire i propri confini³ e non diversamente stavano le cose nel corso del Medioevo, quando la società era contesa tra un sistema culturale laico che lo voleva controllabile e codificabile attraverso la sua manifestazione pubblica e l'osservanza di leggi religiose che avevano il potere di rendere leciti o meno i rapporti sessuali e le unioni tra uomo e donna.

Secondo Walter Ullmann per capire a fondo un determinato periodo storico, e particolarmente il Medioevo, è necessario confrontarsi col diritto, soprattutto quello canonico. Per Ullmann, nel contesto della cosmologia cristiana medievale, nella quale Dio governa l'universo, la legge umana è

¹ DUBY 1977, p. 16.

² DUBY 1981, p. 27.

³ RESNICK 2000, p. 350.

divenuta una forza regolatrice e aggregante della società. In questo modo spiega perché la legge abbia assunto nel Medioevo un ruolo così cruciale e preponderante. Lo stretto legame tra società e diritto era dovuto al fatto che questo era recepito come un'idea molto più pervasiva di quanto si riscontri oggi. Scrive Ullmann: «il canonista medievale era giurista, politico e statista contemporaneamente» e la preminenza del diritto canonico su quello civile era dovuta al fatto che «l'uno ha a che fare con la terra, l'altro con il divino», facendo dell'imperatore e dei re strumenti a servizio del potere spirituale⁴. È solo in questo contesto che si può comprendere il ruolo di Alessandro III, nelle cui posizioni si uniscono capacità dialettiche, giuridiche, teologico-dottrinali e politiche.

L'attività legislativa messa in atto da Alessandro III è stata molto intensa e puntuale. Sebbene abbia profuso le sue energie in molti settori della nascente scienza canonica, il suo contributo principale è certamente dato dall'attività legislativa in campo matrimoniale in quanto, come ha notato André Vauchez, egli ha modificato la percezione dominante del rapporto sessuale «[aprendo] una breccia nelle barriere sessuali contro cui urtavano i laici» e cioè «prescrivendo che gli antichi canoni sulla continenza [...] dovevano considerarsi non già dei precetti ma dei semplici consigli».

La visione negativa del matrimonio che si percepisce da queste righe, e ancora di più del rapporto sessuale, è dovuta alla tradizione dei Padri, i quali hanno considerato la verginità, o un matrimonio verginale, un donarsi a Dio. Questa, secondo James A. Brundage, è però una mistificazione della verginità attuata dai chierici per legittimare la loro posizione rispetto ai laici e finendo per auto-riconoscersi in una élite⁶. Sempre in merito alla concupiscenza e al desiderio carnale, Duby scrive del resto che «il peccatore... viene perdonato» se «si sottopone alla giurisdizione dei preti» e che dunque «Un buon cristiano deve stare al gioco, un gioco sottile, complicato da un lato dalla "cupidigia" che a poco a poco invade anche i più alti gradi della gerarchia ecclesiastica e dall'altro dalla discordanza di testi».

La particolare attenzione riservata da Alessandro alla canonistica è il naturale riflesso del suo percorso; egli infatti ha studiato prima diritto a Bologna e successivamente teologia a Parigi. Possiamo assumere, dunque, che conoscesse perfettamente tutta la tradizione precedente circa le pratiche

⁴ MARION 1997, pp.919-944.

⁵ VAUCHEZ 2009, p. 339.

⁶ BRUNDAGE 1986, pp. 64-65.

⁷ DUBY 1982, p. 180.

matrimoniali, sia canonica, dai primi secoli fino al *Decretum Gratiani*, sia laica, e cioè il diritto romano, le leggi merovinge e carolingie, fino alla sua epoca.

Fin dai Padri, infatti, la Chiesa si era adoperata per far rientrare il matrimonio all'interno del proprio ordine di autorità. Nel mondo romano non vi erano particolari restrizioni per contrarre un matrimonio; esso era identificato come un *contractum* tra le due parti. I Padri della Chiesa si erano invece focalizzati sul matrimonio attraverso 3 aspetti particolari: il precetto biblico di crescete e moltiplicatevi; il matrimonio che ricrea l'*imago Dei*, in quanto dall'unione tra uomo e donna si genera una nuova creatura; l'unione simbolica di Cristo con la sua Chiesa, che porterà il matrimonio a diventare *sacramentum*.

Certamente per i Padri il fine ultimo del matrimonio sembra essere esclusivamente quello della procreazione. In questo senso vanno i pensieri dei padri come Ignazio di Antiochia, Clemente Alessandrino, Tertulliano, Origene, Giovanni Crisostomo, Ambrogio e Agostino. Ognuno di loro approfondisce in questa chiave la questione matrimoniale, contribuendo a creare il sostrato dottrinale e morale che la Chiesa successivamente ha adottato. La prospettiva giuridica imperiale, dettata dall'attività dei giureconsulti del IV secolo, batte invece una strada nuova e ben consapevole delle novità economico-sociali, ma anche religiose, intervenute. L'Oriente è intriso di religiosità e perciò la sua legislazione non può non tenere conto della prospettiva cristiana⁸. Il Codice Teodosiano, le cui leggi saranno integrate nel *Corpus Iustinianum*, prende atto per primo tanto delle leggi del passato, richiamandosi ai divieti che comunque sussistevano, quanto delle norme morali che la nuova religione suggeriva.

Così, anche la legislazione civile merovingia e carolingia⁹ si occuperà di garantire un modello uniforme al matrimonio, in sintonia con la Chiesa. La

⁸ CUSMÀ PICCIONE 2012, pp.189-96, nn. 1-4.

⁹ Si veda a questo proposito le *Formulae Andecavenses* nelle quali ci si preoccupava di legittimare un matrimonio contratto in maniera lecita: «*sponsa mea [...] iuxta consuetudinem una cum voluntate parentum tuorum sponsavi*», in questo caso per legittimare una cessione in eredità, in *Monumenta Germaniae Historica, Formulae Merovingici et Karolini aevi accedunt Ordines iudiciorum Dei*, a cura di Karl Zeumer, Impensis Bibliopolii Hahniani. Hannover, 1886, e anche l'*Admonitio Generalis* del 23 marzo 789, che pone un'età minima per sposarsi: «*ut virgines non velentur ante viginti quinque annos, nisi rationabili necessitate cogente*», regola il divorzio o separazione: «*item in eodem, ut nec uxor a viro dimissa alium accidia vivente viro suo, nec vir alia accipiat vivente uxore priore*», alla fine rimanda alle disposizioni papali, scrivendo «*in decretali bus Siricii papae, ut alterius sponsam nemo accipiat*», in *ADMONITIO GENERALIS* 1886.

capacità di imporre una legislazione ferrea e che avesse riscontro in tutto il regno ha potuto attuarsi però esclusivamente sotto i re merovingi fino a Carlomagno e cioè sotto gli unici sovrani che hanno potuto contare su una nobiltà che gli fosse fedele¹⁰.

Interessanti per comprendere il mutamento della sensibilità in atto sono alcune cronache, le quali hanno narrato dei matrimoni politici dell'epoca focalizzandosi sulla figura della donna. Tra queste troviamo quella di Gregorio di Tour: si veda, ad esempio, la descrizione del matrimonio della figlia di Chilperico con un re Goto: «[...] *promittens vero Chilpericus rex nihil de his contingere, convocatis melioribus Francis reliquisque fidelibus, nuptiae celebravit filiae suae*»¹¹. Notevoli sono anche la *Vita Mathildis*¹², figura di sposa esemplare ma anche di donna in pieno possesso del patrimonio, e il *Diploma*¹³ con il quale Ugo di Provenza lascia in dote alla sua futura moglie Adelaide un gran numero di corti. Per quanto riguarda invece il mondo italiano e longobardo si può fare riferimento a Paolo Diacono, il quale ci informa del fatto che, dopo la morte di Autari «[...] *regina vero Thendelinda quia satis placebat Langobardis, permisserunt eam in regia consistere dignitatem*»¹⁴.

¹⁰ Si veda sul regno Merovingio PIRENNE 2018. Pirenne esamina attentamente l'andamento del regno merovingio e vi nota che fino a quando i re poterono sborsare oro per pagare i nobili la loro potestà resto alta, quando le casse iniziarono a svuotarsi a causa della mancanza di nuovi territori da conquistare il loro ascendente si ridusse a tal punto da definirli re fannulloni, lasciando campo libero ai Maestri di palazzo come Pipino, e da lui Carlomagno.

¹¹ GREGORIO DI TOURS 1886, Libro VI cap. 45, p. 318.

¹² «*Factum est autem post venerandi mortem Heinrici regis [...], praedicta regina in viduitate tante probitatis persistit, ut vix eam pauci utriusque sexus possent imitari. Prudentis enim erat consilii, mitissima bonis, dura superbis, elemosina larga, orationibus intenta, cunctis pia indigentibus, eloquio blanda, caritate erga deum et proximum atque continentia permansit pura. Sed omnium malorum excitator, invidus hostis, aderat aliquos de principibus stimulando, qui regi ceterisque suis debebant filiis hanc plurimam pecuniarum observasse multitudinem, quam representare debuisset. [...] Quin et regni partem, que in dotem ei contigerat, delinquere, monasterium petere, sacrum velamen suscipere his aliisque quam plurius iniure compellebant stimulis*». VITA MATHILDIS 1994, cap. 5, pp. 122-123.

¹³ «[...] *per hanc nostri precepti paginam sub dotis nomine concedimus, donamus poenitusque largimur, et de nostro iure et dominio in eius ius ei dominium omnino transfundimus et delegamus [...] quatenus proprietario iure habeat, teneat firmiterque possideat, habeatque potestatem donandi, vendendi, commutandi, alienandi, pro anima indicandi*». SCHIAPARELLI 1924, pp. 143-44.

¹⁴ PAOLO DIACONO 1886, Libro III, cap. 35, p. 113.

Anche se il loro ruolo nella storiografia non viene riconosciuto unanimemente¹⁵, il fatto che le donne compaiano nelle Cronache come nei testi legislativi potrebbe essere un indicatore che il loro ruolo sociale non si limitava esclusivamente alla maternità ma la loro influenza era in espansione. In generale, va comunque precisato, la condizione fondamentale affinché una donna vedesse garantiti i propri diritti era quella dello stato di libera; in tal caso le donne venivano tutelate da violenze e da gestioni unilaterali dei mariti sulla loro dote e si vietavano unioni tra bambini e donne mature o viceversa. È chiaro comunque che già da adesso però il fine più importante del matrimonio rimane la procreazione, funzione che diventa caratteristica fondamentale per un matrimonio felice¹⁶.

Alessandro III si è prodigato molto per offrire una sintesi originale delle teorie contemporanee sul matrimonio, mostrando un pensiero indipendente nei confronti dei suoi maestri e accettando cambiamenti e modifiche anche sulla base di argomenti contraddittori, tanto da diventare il grande mediatore in campo matrimoniale tra la tendenza parigina e quella facente capo al *Decretum Gratiani*¹⁷. Le disposizioni tratte dalle sue decretali, come ha osservato Anne J. Duggan¹⁸, sono diventate legge a motivo della loro trasmissione in molte *compilationes*, facendo così di Alessandro una *auctoritas*. Il segreto del suo successo, dunque, non sta tanto nell'elaborazione di nuove teorie, ma nella sua capacità di cogliere con chiarezza il mutamento dei tempi.

Stanley Chodorow e Charles Duggan¹⁹, analizzando il suo pontificato, sono venuti a conoscenza di alcune pratiche di revisione dei testi delle raccolte canoniche che ci permettono di comprendere meglio, se attentamente meditate, la mentalità del Medioevo del XII-XIII secolo. Charles Donahue Jr. nel suo *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages* ha poi osservato come la sua dottrina in campo matrimoniale non vada vista come una prescrizione di norme quanto, piuttosto, come una visione ideale del matrimonio stesso. Questo però non toglie che la sua attività legislativa sia stata assai precisa; di ciò si ha prova in quanto le sue disposizioni sono rimaste valide fino all'epoca della Controriforma mentre l'influenza del suo

¹⁵ LAZZARI 2010, pp. 5-12.

¹⁶ *Ivi*, pp. 44-49.

¹⁷ DEAUVILLIER 1933, pp. 18-22.

¹⁸ CLARKE-DUGGAN 2012, p. 48 e 383.

¹⁹ CHODOROW-DUGGAN 1982.

pensiero si è protratto per certi versi nella dottrina della Chiesa per un periodo persino maggiore²⁰.

Partendo dalle decretali del pontefice vediamo allora come Alessandro si ha affrontato questa spinosa questione. A questo proposito, assai importante è anche il contributo fornito da Jean Dauvillier nel suo *Le mariage dans le droit classique*, un testo che ci informa su tutti gli aspetti relativi al pensiero di Alessandro in materia matrimoniale e di come si sia evoluto negli anni, in particolare nel passaggio dal Rolando Bandinelli semplice canonista a papa Alessandro III.

Innanzitutto, si è resa necessaria la sussistenza di determinate condizioni affinché si potesse dare una definizione giuridica al matrimonio. Per matrimonio si intende, secondo la definizione data da Alessandro III nella decretale all'arcivescovo di Genova, l'unione dell'uomo e della donna che fondano tra loro una comunità di vita. Al matrimonio è propedeutica la *desponsatio*, ovvero la promessa di contrarre il matrimonio, la quale differisce dal significato di *sponsalia*, ovvero il fidanzamento vero e proprio. Per evitare a qualsiasi fraintendimento, i teologi hanno fugato ogni dubbio prevedendo due formule: *verba de futuro*, il fidanzamento, e *verba de presenti*, il matrimonio.

Alessandro riprende questa distinzione senza considerare le prime come una semplice promessa ma come un consenso matrimoniale, un *matrimonium initiatum*; a perfezionarlo sarebbe stata l'unione carnale²¹, facendone un *matrimonium consumatum*²². Per quanto concerne il fidanzamento, invece, esso non è ben radicato prima del XII secolo e inizia a diffondersi dopo che tra i promessi sposi ha prevalso l'abitudine di farsi benedire in chiesa per dare maggior solennità all'impegno preso. La *desponsatio* o fidanzamento è interpretato come una forma di accettazione implicita²³.

È interessante notare come nei codici, sia di diritto canonico che di diritto romano, sia assente ogni concezione di "amore", difficilmente inquadrabile in un sistema di norme così rigide, tanto che Uguccio ha scritto che il consenso si dà *ore, non corde*. D'altro canto, Alessandro, in molte decretali, scrive che l' *affectio maritalis* è *conditio* fondamentale affinché si giunga a contrarre un'unione regolare, poiché altrimenti si potrebbe cadere

²⁰ MAZO KARRAS 2012, p. 166.

²¹ GAUDEMET 1989, pp. 129-145.

²² A questo proposito è stato proprio Graziano a fornire una terminologia adeguata, distinguendo tra *matrimonium initiatum, ratum, consumatum e perfectum*.

²³ RESNICK 2000, p. 352.

nell'adulterio. Come ha bene osservato Jean Leclercq²⁴, è comunque una forzatura definire il matrimonio di questo scorcio di Medioevo come privo di sentimenti; le spose, infatti, possiedono questa *affectio maritalis* nel senso di un amore vissuto nella quotidianità del rapporto. Un esempio ci è fornito dalla decretale indirizzata all'arcivescovo di Genova, nella quale Alessandro scrive che «*cogenda est mulier, ut eidem viro affectu serviat coniugali*²⁵»; ma anche in quella indirizzata al vescovo di Amiens, al quale dice che «*priorem maritali affectione ab ipso facias pertractari*²⁶.

Fino a metà del XII secolo nel determinare la costituzione del vincolo matrimoniale sono state in vigore due tendenze: una facente capo al consensualismo romano, l'altra che riteneva l'unione carnale come condizione del perfezionamento del matrimonio. In meno di un secolo (1160-1250) i canonisti sono riusciti a mediarle, dando vita ad una dottrina che ancora alla fine del XX secolo era accettata dal diritto canonico. L'importante contributo dei canonisti è dato dall'aver riconosciuto che anche la donna ha il diritto di scegliersi il marito, fornendo così una più alta considerazione all'*affectio* e inquadrando il matrimonio come un dono di Dio che «gli sposi hanno il dovere di coltivare [...] con la volontà, da parte di ciascuno, di trattare l'altro come si conviene a due sposi»²⁷. La controversia fra bolognesi e parigini giunge così a una soluzione proprio grazie all'intervento di Alessandro III, il quale propone un compromesso che, pur orientato in senso consensualista, recepisce alcuni temi della teoria coitale. In tal modo, si fissa canonicamente una posizione che, con qualche aggiustamento, sarebbe arrivata fino al concilio di Trento²⁸. Qualche esempio ci è fornito dalle decretali di Alessandro indirizzate al vescovo di Bressanone, dove si dice che «*Intelligendum est secundum interpretationem sacri eloquii de his, quorum matrimonium carnali copula est consummatum, sine qua matrimonium consummari non potest*²⁹.

Un aspetto importante, quasi fondamentale, affinché si possa contrarre il matrimonio è, come abbiamo visto, il consenso. Una caratteristica della

²⁴ A questo proposito si vedano gli studi che ha dedicato al matrimonio e alla donna, importanti per l'indagine metodologica applicata e per la ricerca di materiali di prima mano come *chartae* cronache, agiografie e documenti canonici: LECLERCQ 1984, e LECLERCQ 1994.

²⁵ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro II, titolo XIII, cap. XI.

²⁶ *Ivi*, Libro IV, titolo XIX, cap. V.

²⁷ NOONAN 1967, pp. 497-502.

²⁸ GUARESCHI 1999, pp. 108-112.

²⁹ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro III, titolo XXXII, cap. VII.

dottrina del matrimonio nel XII secolo è proprio la proposta che il consenso delle parti diventi una causa efficiente del matrimonio. Questo modello ecclesiastico, radicato nel diritto romano, limiterebbe di fatto il potere dei capi famiglia. Poiché il consenso delle due parti al matrimonio è essenziale, l'approvazione non si rende necessaria. Inoltre, se il consenso, inteso come una disposizione interna della volontà, diventa la causa efficiente del matrimonio, allora le autorità ecclesiastiche potrebbero far valere la giurisdizione ecclesiastica come esclusiva per le decisioni in merito, estendendo così il loro controllo sul matrimonio cristiano e sulla società intera³⁰. Il matrimonio può però essere ritenuto valido, creando così un vincolo, anche nel caso che vi sia intercorso un rapporto tra due fidanzati. A tal proposito, si identificano due situazioni: una che riconoscano come *ratum* la *desponsatio* e le *verba de futuro*, l'altra che, con la copula, si consideri il matrimonio consumato, perfetto, indissolubile³¹.

Proprio come oggi, anche allora era avvertito il pericolo di gravidanze indesiderate. Esistevano dei metodi contraccettivi per evitarle e, se questo non fosse bastato, si sarebbe potuti ricorrere all'aborto (molto praticato durante questi anni, come attestano le ingenti pene che venivano comminate a chi lo praticava o favoriva). Ma qual era la posizione della Chiesa? Innanzitutto, è necessario capire quando l'aborto costituisca un omicidio³². Già Agostino, ma anche i Padri greci prima, si erano chiesti quando l'embrione avesse iniziato a possedere un'anima e si sono mostrati concordi nel ritenere l'aborto come un atto deprecabile. I canonisti si sono mostrati invece prudenti sotto questo punto di vista, anche se la Chiesa ha seguito sempre una linea di condanna con la motivazione che una gravidanza è un dono di Dio, da vivere dentro il matrimonio inteso come vincolo indissolubile. Le pene che venivano comminate a chi praticava l'aborto erano, come dice Alessandro: «*Hierosolymitano itinere [...] mandamus, quatenus*

³⁰ RESNICK 2000, pp. 352-353.

³¹ DAUVILLIER 1933, pp. 14-16.

³² Per i Padri l'aborto era retaggio del mondo pagano dal quale cercavano di staccarsi nei costumi. Esso è moralmente inaccettabile (Si veda la voce *aborto* in DI BERARDINO 2006, pp. 19-21). Secondo i canonisti del tempo, e fino a oltre Raimondo de Peñafort, l'aborto non è considerato omicidio fino a quando il feto non ha assunto l'anima, e questa, stando alla teoria aristotelica si formava dopo 40 giorni. Anche Tommaso d'Aquino era d'accordo nel non battezzare i feti nati morti perché non avevano un'anima, concordemente a S. Agostino. L'aborto sarà punito come omicidio, eliminando la teoria aristotelica, solo con la costituzione *Effraenatam* del 28 ottobre 1588 di Sisto V.

*eam mulierem labores inducere, ut ad aliquod monasterium tui episcopatus transeat, in quo peccata sua perpetua poenitentia deploret*³³.

È anche grazie a queste riflessioni che, durante il XII secolo, il matrimonio viene elevato a *sacramentum*, in quanto esso è *sacrae rei signum*, immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. È ripresa qui la tradizione agostiniana del matrimonio, la quale porta ad una riflessione più specifica sul significato e sull'importanza del *sacramentum* nello stesso. Per Ugo di San Vittore il matrimonio contempla l'indissolubilità e l'aspetto carnale, in quanto vi è consenso e unione di corpi in maniera inscindibile. Rufino precisa che esso è indissolubile proprio dopo l'unione carnale, poiché è espressione dell'unione di Cristo con la sua Chiesa. Particolare rilevanza assumono in questo senso i trattati di Vacario e di Azone, i quali inseriscono il matrimonio nella sfera dei contratti permettendo ai canonisti medievali di trattarlo come una categoria divina, corredandolo degli attributi di irrevocabilità e di sacramento³⁴.

Questa tendenza del diritto della Chiesa inizia ad affermarsi negli anni della Riforma gregoriana, che provava a rendere stabile l'indissolubilità del matrimonio scontrandosi con i costumi lassisti del tempo. Anche Alessandro III è stato fautore di questa teoria, tanto che in una sua decretale possiamo leggere che: «*Quia igitur nemini licet uxorem suam sine manifesta causa fornicationis dimittere, et tunc eam sibi reconciliare debet, aut ipsa vivente continere [...] quam habet, prius dimissa, ad uxorem suam redeat, et eam maritali affectione pertractet, et reatum suum condigna satagat poenitentia expiare, monitione praemissa per ecclesiasticam censuram cogatis*»³⁵. Questo comando di non cacciare la donna, ma anzi di riprenderla, e astenersi da ogni forma di vita coniugale, non è altro che la ripresa di un antico canone del concilio di Cartagine del 407 e mette il papa in evidente continuità con il principio delle *auctoritates* (cosa ben più difficile era riuscire a farlo rispettare).

Nella decretale indirizzata all'arcivescovo di Salerno - la decretale più esplicita e più chiara che abbia scritto in materia matrimoniale - possiamo individuare tutta la dottrina e tutto il pensiero di Alessandro sul matrimonio ma anche, come ha notato Jean Dauviller³⁶, tutta la sua estrema modernità:

«Consulisti nos siquidem, utrum, si inter virum et mulierem, praestito vel non praestito sacramento, legitimus consensus intervenerit de praesenti, carnali copula non secuta, liceat mulieri

³³ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro V, titolo X, cap. I.

³⁴ FLANDRIN 1969, pp. 1375-1380.

³⁵ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo I, cap. IX.

³⁶ DAUVILLIER 1933, pag. 24.

alii nubere, vel, si nupserit alii, et carnalis fuerit copula subsecuta, an ab ipso debeat separari.[...] Si inter virum et mulierem legitimus consensus sub ea solennitate, quae fieri solet, praesente scilicet sacerdote aut etiam notario, sicut etiam in quibusdam locis adhuc observatur, coram idoneis testibus, interveniat de praesenti, ita quidem, quod unus alterum in suo mutuo consensu verbis consuetis expresse recipiat, utroque dicente: "ego te accipio in meam, et: "ego te accipio in meum," sive sit iuramentum interpositum sive non, non licet mulieri alii nubere. Et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit secuta, ab eo separari debet, et, ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelli, quamvis alii aliter sentiant, et aliter etiam a quibusdam praedecessoribus nostris sit aliquando iudicatum»³⁷.

Alessandro introduce un aspetto innovativo, ovvero che il matrimonio venga celebrato alla presenza di un prete o un notaio e con dei testimoni³⁸; inoltre ritiene indissolubile l'unione conclusa per il presente, anche se non ci sono stati ancora rapporti sessuali. Così, una donna sposata che lascia suo marito per sposarsi con un altro deve essere obbligata a ritornare dal primo, anche se ha avuto rapporti sessuali col secondo.

In merito a questo aspetto, si può notare come Alessandro sia stato elastico nelle decisioni prese. Si prendano in esame due sue decretali, indirizzate a vescovi inglesi (perciò un contesto sociale e antropologico diverso da quello italiano), nelle quali si riscontrano decisioni differenti. Il primo caso riguarda la *copula carnalis*; una donna sposata vuole lasciare il marito per sposarsi con un altro uomo, col quale ha già avuto rapporti carnali. Alessandro risponde che, se è stato espresso un *consensus de praesenti* davanti ad un prete o ad un notaio o a dei testimoni, la donna deve ritornare col primo marito, pena la scomunica. Nel secondo caso, il papa decide diversamente. Il caso riguarda un matrimonio combinato. Dopo qualche tempo la donna vuole sposarsi con un altro uomo, richiamandosi al fatto che questa prima unione sia da intendere come *verba de futuro*. Alessandro scrive che «*si nihil constiterit, [...] secunda matrimonia inviolabiliter observanda sublato appellationis obstaculo indicetis*»³⁹, dando così più importanza alle *verba de praesenti*. In questo suo atteggiamento si nota come egli stia, consapevolmente, cambiando il diritto e concedendo ampio spazio ai casi particolari⁴⁰.

³⁷ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo IV, cap. III.

³⁸ In merito alla liceità e al corretto svolgimento del rito matrimoniale e della sua validità, si veda VOGEL 1977, pp. 397-465.

³⁹ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo XVI, cap. II.

⁴⁰ Si veda DAUVILLIER 1933, pp. 23-28.

L'indissolubilità del matrimonio suppone la compresenza di determinate condizioni al fine di evitare equivoci che potrebbero essere assunti a pretesto in cause di divorzio o per impedimenti canonici. Un caso curioso è quello riportato nella decretale che Alessandro invia in risposta all'arcivescovo di Poitiers, il quale chiede consiglio al pontefice per una situazione limite⁴¹: una donna libera e un servo vivevano insieme e la donna ha negato di aver già contratto un matrimonio; il marito, però, ha portato come prova una donazione *propter nuptias*. Il dubbio se il matrimonio sia stato regolare o no rimane e Alessandro decide che: «*Verum si publicum est, quod matrem sponsae suae cognovit, et sponsae nunquam carnaliter adhaesit, imponenda est ei poenitentia paulo maior quam pro adulterio, qua peracta, vel parte ipsius, poterit ex dispensatione cum alia matrimonium contrahere, et illa alii nubere, et pater sponsae, si vult, potest factum dissimulare*»⁴². Ovvero che se l'opinione pubblica avesse considerato i due come sposi, allora essi si sarebbero dovuti comportare come tali e le pretese della donna sarebbero dovute cadere. Per aggirare i tribunali bastava dunque il fatto che il matrimonio non fosse noto, cosa che al tempo accadeva spesso. Anche negare che il matrimonio fosse stato consumato era però un motivo di divorzio, così come la lunga assenza di un coniuge⁴³.

La Chiesa ha contemplato anche alcuni motivi per i quali non si poteva celebrare il matrimonio o che obbligavano a ritenerlo nullo se già officiato. Tra gli impedimenti si distinguono quelli assoluti, che interdicono qualsiasi matrimonio a chi vi sia incorso, e impedimenti relativi, che vietano il matrimonio tra due persone specifiche ma non con altri.

Un motivo di impedimento assoluto è il difetto d'età. Su questo, a dire il vero, i canonisti si sono mostrati esitanti ma tendenzialmente sono stati inclini a considerare valido il matrimonio se consumato. Allo scopo di regolamentare l'età, Alessandro scrive che «*matrimonia ante septem annos fieri non possunt*»⁴⁴. L'età di 7 anni, secondo il pensiero dei canonisti e dei teologi del XII secolo, è dunque sufficiente per permettere un impegno per l'avvenire, ma non per obbligarsi al vincolo perpetuo del matrimonio:

⁴¹ Purtroppo risultano di difficile datazione le decretali di Alessandro III. Nonostante esse vengano riportate nella *Patrologia Latina* del Migne e nei *Regesta pontificum Romanum* del Potthast e del Jaffe, compaiono in archi di tempo abbastanza ampi da non permettere una datazione certa.

⁴² *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo XIII, cap. II.

⁴³ GAUDEMET 1989, pp. 178-184.

⁴⁴ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo II, cap. V.

rimane perciò possibile rompere il fidanzamento⁴⁵. Tuttavia, un fidanzamento rotto lascia sussistere un impedimento di pubblica onestà, ovvero il divieto di contrarre matrimonio con parenti di uno dei due *desponsati*, come afferma Alessandro quando scrive che «*non licet alicui de consanguinitate ipsius, cui desponsata fuerit, eam ducere in uxorem, nec fas est eidem sponso de consanguinitate sponsae sibi aliquam [matrimonis] copulare*»⁴⁶.

Un'altra causa di impedimento assoluto è l'impotenza del marito. Nel diritto canonico classico subentra un perfezionamento del diritto precedente, per il quale l'impotenza è causa di rottura del legame. Adesso per sciogliere il vincolo si rende necessaria la verifica dell'impotenza: se veniva giudicata preesistente il matrimonio si sarebbe potuto sciogliere; se invece era subentrata in seguito, il vincolo sarebbe comunque rimasto. In una decretale indirizzata al vescovo di Amiens Alessandro scrive ad esempio che: «*Verum licet Romana ecclesia non consueverit propter naturalem frigiditatem aut propter alia maleficia legitime coniunctos dividere, si tamen consuetudo generalis Gallicanae ecclesiae habet, ut huiusmodi matrimonia dissolvantur*»⁴⁷. In un'altra, sempre indirizzata al vescovo di Amiens, aggiunge che: «*si vitium illud mulier a natura contraxit, nec ope medicorum poterit adiuvari viro aliam accipiendi liberam tribuas facultatem. Si vero ex culpa viri hoc provenit, licet non sit tutum indulgeri ei, ut aliam accipiat: tamen sub dissimulatione poteris sustinere, quia tutius est unam tamquam uxorem habere, quam cum multis peccare*»⁴⁸. In questo caso Alessandro, dopo aver vagliato con attenzione le cause, constatato gli impedimenti ed essersi avvalso della consulenza di medici dichiara nullo il vincolo.

Un'altra causa di impedimento è costituita dalla sussistenza un precedente matrimonio non sciolto; la bigamia infatti non era accettata e pertanto i tribunali si limitavano a pronunciare la nullità del secondo matrimonio, comminando anche delle sanzioni e delle pene.

Anche la differenza di religione ha costituito una causa di impedimento. Sebbene da un lato la Chiesa non proibisse il matrimonio in questi casi, dall'altro lo sconsigliava. Quello che risulta dal pensiero di Ugo di San Vittore è che nel caso di matrimonio con un ebreo sono accordati tutti i diritti al solo coniuge cristiano, compreso quello di lasciare l'altro e risposarsi; in quello con un musulmano vengono accettati tutti i diritti derivanti dal matrimonio tranne l'aspetto sacramentale, che è proprio dei cristiani. I canonisti, però, si sono dimostrati ostili ai matrimoni con i non

⁴⁵ GAUDEMET 1989, pp. 126-127.

⁴⁶ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo II, cap. VI.

⁴⁷ *Ibidem*, Libro IV, titolo XV, cap. II.

⁴⁸ *Ivi*, Libro IV, titolo XV, cap. III.

battezzati e sono giunti alla conclusione che esso sia da considerarsi legittimo ma non *ratum*, proprio perché non è stabile e inviolabile. Alessandro, dal canto suo, si esprime così: «*Quod sicut simplex votum matrimonium impedit contrabendum, et non dirimit iam contractum, ita habitus, sine professione susceptus, ne contrabatur impedit, sed contractum nequaquam dissolvit*»⁴⁹. Anche l'entrata in religione di uno dei coniugi non veniva autorizzata se i contraenti non avessero prima pronunciato lo scambio dei *verba de presenti*, perché solo questo scambio creava il vincolo indissolubile (il papa agiva qui in forza di una dottrina consensualistica). In una decretale Alessandro dice ad esempio che: «*Verum si coniugem suam ad infidelitatis maleficium traxerit, mulier a viro recedere poterit et separari, ita, quod ei nubere alii non licebit, quia, licet separentur, semper tamen coniuges erunt*»⁵⁰. In un'altra invece scrive al vescovo di Lucca: «*Quod sicut simplex votum matrimonium impedit contrabendum, et non dirimit iam contractum, ita habitus, sine professione susceptus, ne contrabatur impedit, sed contractum nequaquam dissolvit*»⁵¹.

Esistevano anche degli impedimenti considerati relativi: uno di questi è il vincolo di parentela, che secondo il diritto classico produceva la sanzione di nullità del matrimonio. La parentela per consanguineità interdice dunque in linea di principio il matrimonio tra parenti stretti ma già nell'XI secolo si è abbandonata la linea che lo interdiceva fino al settimo grado e la Chiesa ha iniziato a verificare, tramite persone terze, i gradi di parentela effettivi. Un altro impedimento era poi legato alla parentela "spirituale", ovvero al legame tra padrini e madrine. L'incertezza è rimasta viva per molto tempo e anche lo stesso Alessandro, per togliersi d'imbarazzo, ha spesso rimandato alle usanze locali. Al vescovo di Parigi scrive: «*contractis autem a filio priore sponsalibus, quidam, ad ecclesiam accedentes, consanguinitatem inter eos esse iuramentis interpositis firmaverunt*»⁵². Al vescovo di Bisceglie scrive invece che se «*sponsam autem alterius [...] nullus consanguineorum aliquo modo sibi potest matrimonio copulare*»⁵³. E così scrive poi all'abate di Monte Cassino: «*Tandem quum vir paratus esset eam in conspectu ecclesiae subarrhane, surrexerunt duo proponentes, quod iste, qui eam subarrhane volebat, priorem virum quarto gradu consanguinitatis attingit. [...] Inquisita vero diligentius veritate, si per testes circumspectos et omni exceptione maiores inveneris, quod primus vir superstitem quarto gradu consanguinitatis attingit, non differas divortii sententiam promulgare*»⁵⁴.

⁴⁹ *Ivi*, Libro IV, titolo VI, cap. IV.

⁵⁰ *Ivi*, Libro IV, titolo XIX, cap. II.

⁵¹ *Ivi*, Libro IV, titolo VI, cap. IV.

⁵² *Ivi*, Libro IV, titolo I, cap. IV.

⁵³ *Ivi*, Libro IV, titolo I, cap. VIII.

⁵⁴ *Ivi*, Libro IV, titolo XIV, cap. I.

In un caso in cui gli viene chiesto se sia lecito unire in matrimonio due ragazzi imparentati tra loro (la ragazza risultava pronipote del futuro sposo per una serie di incastri di parentele⁵⁵), Alessandro rispondeva infine «*ut matrimonium prohibeats*»⁵⁶.

Esisteva anche l'impedimento di pubblica onestà, che riguardava i casi di fidanzamento. Le *verba de futuro* vengono considerate creatrici di impedimento in nome della pubblica onestà. A questo si lega anche il concetto di *affinitas superveniens*, ovvero il principio per cui sono vietati anche i rapporti con una parente della promessa sposa perché considerati incestuosi. Anche Alessandro ha favorito questa tesi, scrivendo che se si avessero avuti rapporti con una parente della promessa, il matrimonio con la fidanzata non si sarebbe potuto autorizzare.

Quanto al ratto, si stabilisce che il matrimonio sarebbe stato lecito solo se la rapita fosse stata consenziente. Anche i casi di adulterio vengono considerati come impedimenti relativi. Un esempio ci viene dalla decretale indirizzata all'abate maguntino di Sant'Albano nella quale Alessandro prescrive che se la «*prima mortua nititur discedere a secunda, asserens, quod uxore sua vivente eam non licuit sibi copulare. Licet autem in canonibus habeatur, ut nullus copulet in matrimonio quam prius polluerat adulterio*»⁵⁷. Al vescovo di Amiens scrive poi a proposito dell'adulterio: «*Si res ita processit, praetaxatum virum appellatione remota ad legitimam uxorem per excommunicationis sententiam redire compellas, et, iniuncta eidem poenitentia de commisso adulterio cum secunda, priorem maritali affectione ab ipso facias pertractari*»⁵⁸.

Come ha notato Jean Dauvillier nel suo *Le mariage dans le droit classique de l'Eglise*, Alessandro si è pronunciato spesso a favore del mantenimento del vincolo in caso di precedente *copula carnalis* nel caso in cui il coniuge libero fosse stato a conoscenza della vera condizione della controparte. Le unioni tra servi sono riconosciute di solito anche senza assenso del padrone. Ma esistevano anche impedimenti dovuti a matrimoni misti, i quali potevano essere causa di scioglimento del vincolo se un contraente ignorava la condizione di una delle due parti o in caso di inganno. Un esempio è fornito dalla decretale indirizzata ai canonici di Santa Croce di Mortare: «*Proposuit nobis M. mulier latrrix praesentium, quod quum vir eius cum ea diutius permansisset,*

⁵⁵ CLARKE – DUGGAN 2012, pp. 175-6.

⁵⁶ JAFFE 1888, p. 397 (14124).

⁵⁷ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo VII, cap. I.

⁵⁸ *Ivi*, Libro IV, titolo XIX, cap. V.

*notam ei servilis conditionis obiecit, asserens, eam esse ancillam, quam liberam esse credebat, quum eam duxit in uxorem*⁵⁹.

Infine, esistono i casi di nullità. Questo è un termine che ha iniziato a prendere piede nel XII-XIII secolo: in precedenza si parlava ancora di *accusatio*; più precisamente, nel periodo classico si parlava di *inquisitio*, nella quale il giudice agiva d'ufficio. La dottrina, però, intimava prudenza, allo scopo di limitare tutto ciò che avrebbe potuto minacciare la stabilità delle unioni.

Per evitare di dover sciogliere il legame, Alessandro ha preteso, come abbiamo già visto, che le unioni fossero note a tutti, pur mostrandosi “liberale” quanto alla forma impiegata. Si tratta di un aspetto nuovo, precorritore dei tempi e perciò il papa è stato costretto presto a rinunciarvi. Tra le libertà concesse dal pontefice, come si è già visto, ci sono state quelle di conformarsi alle abitudini del luogo e di sposarsi alla presenza di un notaio, davanti al quale si pronunciava un consenso che aveva pari valore rispetto a quello pronunciato davanti ad un sacerdote⁶⁰. Nella decretale indirizzata al vescovo di Beauvais ad esempio Alessandro dice che: «*Si enim matrimonia ita occulte contrahuntur, quod exinde legitima probatio non appareat, ii, qui ea contrahunt, ab ecclesia non sunt aliquatenus compellendis*»⁶¹.

È proprio il diritto classico, tramite decretali e riflessioni dottrinarie, a formulare così alcune regole precise che nelle loro linee essenziali sono rimaste in vigore fino a qualche anno fa. L'affermazione di indissolubilità si lega storicamente al riconoscimento di situazioni che consentono di rompere il vincolo⁶² ma che già a partire dal XII secolo cominciano ad essere eliminate. Alla fine, dopo un lungo periodo di esitazioni e incertezze il diritto canonico classico riconoscerà due soli motivi di rottura, con la possibilità di nuove nozze: il voto solenne di un coniuge e l'abbandono della fede da parte di uno dei due. Queste restrizioni hanno faticato ad imporsi, soprattutto in Paesi convertiti da poco tempo, nei quali il divorzio e il ripudio erano considerati normali.

Nella pratica canonistica descritta dalle decretali matrimoniali di Alessandro III – per concludere - si sono coniugate la conoscenza e il rispetto delle *auctoritates* e la modernità degli studi giuridico-canonici. Tutto il magistero di questo papa è stato in questo senso votato ad un adeguamento e rinnovamento giuridico della Chiesa, e questo grazie soprattutto alla sua

⁵⁹ *Ivi*, Libro IV, titolo IX, cap. II.

⁶⁰ GAUDEMET 1989, pp.147-184.

⁶¹ *DECRETALIUM COMPILATIO*, Libro IV, titolo III, cap. II.

⁶² Interessante risulta il contributo di FRANSEN 1977, pp. 603-630.

cultura giuridica e alla sua capacità di valutare ogni situazione senza schemi aprioristici. Inoltre, Alessandro ha sempre ben compreso il contesto politico e sociale nel quale il suo pontificato si svolgeva e si è mostrato perciò un abile mediatore in questioni molto delicate, a volte conciliando, altre volte imponendo la proprio autorità. Anche le norme matrimoniali gli devono molto e si ha la misura della loro modernità nel fatto che per molto tempo il diritto canonico ha fatto capo ad esse.

Tutto il lungo pontificato di Alessandro è stato permeato dal desiderio di affermare l'autorità pontificia come unica in grado di ergersi su tutte le altre, e la sua abbondante legislazione in campo matrimoniale lo conferma: se il matrimonio è alla base della società, incardinarlo nel diritto canonico significa infatti affermare di fatto la preminenza e il controllo della Chiesa di Roma sulla società.

Riferimenti bibliografici

– Fonti primarie

ADMONITIO GENERALIS, KAROLI MAGNI CAPITOLARI, in MGH, *Capitularia Regum Francorum, Legum sectio II tomus I*, a cura di Alfred Boretius, Impensis Bibliopolii Hahniani. Hannover, 1886.

DECRETALIAM D. GREGORII PAPAE IX COMPILATIO, , IN *CORPUS IURIS CANONICI (VOL. II)*, A CURA DI AEMILIUS FRIEDBERG, GRAZ 1959.

DI BERARDINO, ANGELO, (A CURA DI), 2006

“*Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*”, Casa Editrice Marietti S.p.a., Genova/Milano.

GREGORIO DI TOURS, 1886

“*Historia Francorum libri Xf*”, in MGH, *Scriptores Rerum Merovingicarum*, a cura di Bruno Krusch, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannover.

JAFFE, PHILIPPE, 1888

“*Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum postale Christum natum 1198*” vol 2, Lipsia.

MIGNE, JACQUES PAUL, 1884-5

“*Patrologia Latina Cursus Completus: Series II, Ecclesia Latina*” vol. CC, Paris.

PAOLO DIACONO, 1994

“*Historia Langobardorum*”, in MGH, *Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX*, a cura di L. Bethmann e G. Waitz, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannover, 1886.

Materialismo Storico, n° 2/2018 (vol. V)

VITA MATHILDIS REGINAE ANTIQUOR

in MGH, *Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, a cura di Bernd Schütte, Hahnsche Buchandlung, Hannover, 1994.

– Articoli

CUSMÀ PICCIONE, ALESSANDRO, 2012

“Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano”, in *Annali del Seminario Giuridico dell’Università degli Studi di Palermo*, Vol. LV, G. Giappichelli Editore, Torino.

FLANDRIN, JEAN LOUIS, 1969

“Contraception, mariage et relations amoureuses dans l’Occident chrétien”, in *Annales. Economies, sociétés, civilisations*. 24^e année, N. 6, https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1969_num_24_6_422172.

MARION NORMAND, 1997

“La méthode juridique en histoire selon Walter Ullmann (1910-1983)”, in *Les Cahiers de droit*, 38(4), <https://doi.org/10.7202/043469ar>.

GUARESCHI, MASSIMILIANO, 1999

“Fra canones e leges: Magister Vacarius e il matrimonio”, in *Mélanges de l’Ecole française de Rome, Moyen-Age, tome 111, n°1*, https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_1999_num_111_1_3681.

MAZO KARRAS, RUTH, 2012

“Unmarriages. Women, Men and Sexual Unions in the Middle Ages”, University of Pennsylvania Press, Philadelphia (USA).

RESNICK, IRVEN M., 2000

“Marriage in Medieval Culture: Consent Theory and the Case of Joseph and Mary”, in *Church History*, Vol. 69, No. 2, Cambridge University Press on behalf of the American Society of Church History, <http://www.jstor.org/stable/3169584>.

SCHIAPARELLI, LUIGI, 1924

“I diplomi di Ugo e di Lotario di Berengario II e di Adalberto”, in *Fonti per la Storia d’Italia* 38, n. 47, Tipografia del Senato, Roma.

– Saggi

BROOKE, CHRISTOPHER N.L., 1986

“The Medieval idea of Marriage”, Oxford University Press, Oxford, 1989.

BRUNDAGE, JAMES, 1986

“Marriage and sexuality in the Decretals of pope Alexander III”, in *Miscellanea Rolando Bandinelli papa Alessandro III*, a cura di Filippo Liotta, Accademia Senese degli Intronati, Siena, 1986.

Materialismo Storico, n° 2/2018 (vol. V)

ID., 1993

“Sex, Law and Marriage in Middle Ages”, Variorum, Aldershot.

CHODOROW, STANLEY – DUGGAN, CHARLES, 1982

“Decretales Ineditae saeculi XII. From the papers of the late Walther Holtzmann”, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.

CHODOROW, STANLEY – HOLTZMANN, WALTER – DUGGAN, CHARLES, 1982

“Decretales ineditae saeculi 12”, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.

CLARKE, PETER D. – DUGGAN, ANNE J., (A CURA DI), 2012

“Pope Alexander III (1159-81). The art of survival”, Farnham, Surrey, England.

DEAUVILLIER, JEAN, 1993

“Le mariage dans le droit classique de l’Eglise depuis le décret de Gratien (1140) jusqu’à la mort de Clément V (1314)”, Librairie du Recueil Sirey, Paris.

DONAHUE, CHARLES, 2007

“Law Marriage and society in the later Middle Ages: arguments about marriage in five courts”, Cambridge University Press, Cambridge.

DUBY, GEORGES, 1977

“Le mariage dans la société du haut Moyen Age”, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, CISAM, Spoleto.

ID., 1981

Matrimonio medievale. Due modelli nella Francia del dodicesimo secolo, Il Saggiatore, Milano.

ID., 1982

Il cavaliere, la donna, il prete. Il matrimonio nella Francia feudale, Editori Laterza, Bari.

ID., (A CURA DI), 1986

L’amore e la sessualità, Dedalo, Bari.

ID., 1996

Il potere delle donne nel Medioevo, Editori Laterza, Roma-Bari.

FOURNIER, PAUL – LE BRAS, GABRIEL, 1931

Historie des collections canonique en Occident depuis les Fausses Décretales jusqu’au Décret de Gratien, Société d’histoire du droit, Paris.

FRANSEN, GERARD, 1972

Les decretales et les collections de decretales, Brepols, Turnhout.

ID., 1977

“La rupture du mariage”, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, CISAM, Spoleto.

GAUDEMET, JEAN, 1989

Il matrimonio in Occidente, Società Editrice Internazionale, Torino.

HARTMANN, WILFRIED – PENNINGTON, KENNETH, 2008

The history of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234: From Gratian to the Decretals of Gregory IX, The Catholic University of America Press, Washington D.C.

LAZZARI, TIZIANA, 2010

Le donne nell'alto Medioevo, Bruno Mondadori, Milano/Torino.

LECLERCQ, JEAN, 1984

"I monaci e il matrimonio, un'indagine sul XII secolo", SEI, Torino.

ID., 1994

"La figura della donna nel Medioevo", Jaca Book, Milano.

MÜLLER, WOLFGANG P. – SOMMAR, MARY E., 2006

"Medieval church law and the origin of the western legal tradition", The Catholic University of America Press, Washington D.C.

NOONAN, JOHN T., 1967

"Marital affection in the canonists, in Studia Gratiana", Vol XII, Institutum Gratianum, Bologna.

PIRENNE, HENRI, 2018

"Maometto et Carlomagno", Editori Laterza, Bari.

VAUCHEZ, ANDRÉ, 2009

"La santità nel Medioevo", Società editrice il Mulino, Bologna.

